



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

SETTORE Governo del Territorio e Servizi

Servizio Politiche Sociali e della Casa

BANDO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n.431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.442 del 31/03/2020;
Vista la propria determinazione n. 632 del 4/09/2020 di approvazione dello schema del presente bando ;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando, **fino al 28/09/2020**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, secondo le modalità disposte dallo stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 o comunque dalla data di effettivo inizio del contratto di locazione ove successivo a suddetta data, fino al 31 dicembre 2020, salvo sua scadenza o risoluzione anticipata. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Bando.

Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO.

A pena di esclusione, possono presentare domanda i soggetti ed i nuclei familiari che, alla data di partecipazione al presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
2. residenza anagrafica nel Comune di San Giuliano e precisamente nell'alloggio per cui si chiede il contributo;
3. titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà privata (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9) o pubblica (escluse le assegnazioni di alloggi ERP e di edilizia convenzionata) adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato nel

territorio del Comune di san Giuliano Terme . Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tal caso, per i soggetti che risiedono nell'alloggio e presentano domanda il contributo è calcolato sulla base dell'importo che corrispondono per quell'immobile;

4. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad **uso abitativo adeguati** alle esigenze del nucleo familiare, ubicati a distanza pari o inferiore a km. 50 dal Comune di San Giuliano Terme. La distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando le tabelle dell'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la condizione di sovraffollamento all'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;
5. assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nonché relative quote di immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 , calcolato alla luce rispettivamente dei parametri IMU o IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), salvo che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Tali valori sono rilevabili dalla attestazione ISEE, oggetto di verifica da parte del Comune di San Giuliano Terme, quale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
6. Le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo ma ricorra una tra le seguenti fattispecie:
 - a. **coniuge legalmente separato o divorziato** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. **titolarità pro-quota** di diritti reali, per i quali sia documentata la non disponibilità;
 - c. alloggio dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente;
 - d. alloggio **sottoposto** a procedura di **pignoramento**, a partire dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando i soggetti di diritti reali su immobili assegnati in sede separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dal presente avviso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

7. titolarità di un valore del **patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00**, calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8. titolarità di **un patrimonio complessivo non superiore a € 40.000,00**, risultante dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, rapportati al rispetto dei limiti di ciascuna componente di cui al punto 5) e 7);
9. che nessun componente del nucleo familiare abbia fruito di **altro beneficio pubblico**, da qualunque Ente erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo

temporale del bando. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo di un alloggio ERP in corso d'anno 2020 è causa di automatica decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data della effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. Nel caso di reddito o pensione di cittadinanza erogato per fini alloggiativi, gli importi erogati per l'anno 2020 verranno decurtati da contributo teorico, rilevante ai fini del calcolo di cui all'art. 6 del presente bando.

10. possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni **non superiore ad € 28.770,41** e un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) **non superiore a € 16.500,00**. Non verranno accolte dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni. Per gli studenti universitari che fanno richiesta di contributo, l'attestazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui risultano fiscalmente a carico.

Per determinare l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore **ISE uguale o inferiore a € 13.391,82**, importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020; incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B

Valore ISE **compreso tra € 13.391,82** importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 e **l'importo di € 28.770,41**; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, utenze, ecc.).

I soggetti che dichiarano **un ISE uguale a zero** ovvero **un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo** stabilito dal contratto, il cui reddito derivabile dalla DSU non è tale da giustificare il pagamento dello stesso canone e non usufruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali, possono essere ammessi al contributo solo se autocertificano la fonte di sostentamento economico.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art. 4 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o da provvedimento giudiziale.

ART.3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILIA'

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive. I **cittadini extracomunitari, non essendo prevista per gli stessi la possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.P.R,** dovranno presentare la **certificazione/attestazione** rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata secondo le forme previste dalla legge che attesti, in riferimento a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, l'impossidenza oppure l'indisponibilità di alloggi ad uso abitativo nel proprio paese di origine. La suddetta **certificazione/attestazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021, pena la decadenza dal beneficio.** Sono **esentati** dal presentare la certificazione/attestazione di cui sopra i **cittadini extracomunitari** in possesso di un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”.

Art. 4 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza può essere presentata da un qualunque soggetto facente parte del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le istanze dovranno essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di San Giuliano Terme. Le stesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate - **entro e non oltre il 28/09/2020** - mediante una delle seguenti modalità:

- mediante PEC al seguente indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
- mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it
- mediante consegna dell'istanza cartacea all'ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Per ogni necessità di chiarimenti relativamente alla corretta compilazione dell'istanza, è possibile rivolgersi allo Sportello situato presso l'atrio dell'ex Albergo delle Terme, via Niccolini n. 29, nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Copia del presente bando e dei moduli di domanda sono disponibili presso lo Sportello di cui sopra e presso il sito www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

L'ufficio competente del Comune procederà all'istruttoria e redigerà la graduatoria provvisoria sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati nella graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE .

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 10 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio *on line* gli interessati potranno inoltrare il ricorso in opposizione alla stessa.

Art. 6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente criterio di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il contributo teorico sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 secondo i seguenti parametri:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2020. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione disponibili per l'anno 2020.

L'Amministrazione si riserva di destinare una parte del fondo alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune. Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, qualora il fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa fra le fasce) che sarà quantificata una volta conosciuto l'esatto ammontare delle risorse a disposizione e il numero dei beneficiari.

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T., n.402 del 30/03/2020, l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere comunque inferiore ad € 200,00. Gli importi che risulteranno inferiori a tale cifra non verranno quindi erogati.

Attenzione: coloro che hanno beneficiato della misura straordinaria a sostegno dei canoni conseguente all'emergenza epidemiologica covid-19, potranno presentare istanza anche per il

presente bando. La somma percepita verrà comunque decurtata, in attuazione di quanto stabilito dalle Note operative relative alla deliberazione di G.R:T. n.442 del 31/03/2020, dall'importo spettante a seguito della partecipazione al presente bando.

Art. 7 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di graduatoria. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari solo previa presentazione delle **ricevute** che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2020.

A tale scopo dal giorno 1 dicembre 2020, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021, tutti gli ammessi al contributo devono presentare, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune, le copie delle ricevute dell'affitto pagate riferite al periodo gennaio-dicembre 2020, eccetto quelle già eventualmente consegnate al momento della presentazione dell'istanza.

Le copie delle ricevute dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- mediante PEC al seguente indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
- mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it
- mediante consegna all'ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

In caso di **residenza nell'alloggio di più nuclei** familiari tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione.

In caso di **decesso** del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato giuridico di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia **trasferito la propria residenza in un altro alloggio sempre nel Comune di San Giuliano Terme**, successivamente alla scadenza del bando, ma entro il 31/12/2020, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di **trasferimento di residenza in altro Comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce l'istanza presentata.

ART. 9- CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti

falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati non corrispondenti a quanto potrà emergere in sede di controllo, l'istanza potrà essere esclusa in sede di autotutela anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga meritevole di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenti l'istanza di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Via Giovanni Battista Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme (Pisa)–tel.050819111,

pec: protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it | comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Finalità del trattamento: erogazione di contributi per soccorso alimentare Emergenza COVID-19

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.

Destinatari dei dati: i dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potranno essere comunicati agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, al Servizio Sociale zonale e a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge.

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento) L'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di San Giuliano Terme (PI), Via Giovanni Battista Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme (Pisa) – oppure una pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it .

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:

la mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Il Dirigente

Arch. Silvia Fontani